



# CAMERA DEI DEPUTATI

XVI LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 3084-A

Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema  
giudiziario

(*Conversione in legge del decreto-legge n. 193/2009*)

N. 150 – 26 gennaio 2010

*La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.*

*La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).*

*L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrono i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.*

**SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile**  
**Tel. 2174 – 9455**

**SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione**  
**Tel 3545 – 3685**

Estremi del provvedimento

A.C. 3084-A

**Titolo breve:** Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario

**Iniziativa:**

**Commissione di merito:** II Giustizia

**Relatore per la Commissione di merito:** Papa

**Gruppo:**

**Relazione tecnica:**

Parere richiesto

**Destinatario:** II Commissione giustizia

**Oggetto:**

# **INDICE**

## **ARTICOLO 1**

DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA MAGISTRATURA ONORARIA

## **ARTICOLI 2 E 3**

TRASFERIMENTO D'UFFICIO DEI MAGISTRATI A SEDI DISAGIATE

## **ARTICOLI 3-TER E 3-QUATER**

FUNZIONI DEI MAGISTRATI CAPO DEGLI UFFICI GIUDIZIARI E LORO FORMAZIONE

## **ARTICOLO 4, COMMI DA 1 A 3 ED 8**

USO DELLA TECNOLOGIA INFORMATICA NEL PROCESSO CIVILE E PENALE

## **ARTICOLO 4, COMMI DA 4 A 6**

RILASCIO DI COPIE DEGLI ATTI PROCESSUALI

## **ARTICOLO 4, COMMA 7**

CONVENZIONI TRA MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E CONSIP SPA PER LA DIGITALIZZAZIONE  
DELLA AMMINISTRAZIONE

## **ARTICOLO 4, COMMA 9**

PAGAMENTI DI SPESE INERENTI LA GIUSTIZIA CON MODALITÀ TELEMATICHE

## **ARTICOLO 4, COMMA 10**

RACCOLTA DI DATI STATISTICI

## **ARTICOLO 4, COMMA 11**

SPESE PER LA GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATICI DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

## **ARTICOLO 4-BIS**

PERSONALE DEGLI UFFICI GIUDIZIARI



## PREMESSA

Il disegno di legge in esame reca la conversione in legge del decreto legge 29 dicembre 2009, n. 193, contenente interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario.

Il provvedimento, modificato nel corso dell'esame presso la Commissione di merito, è corredata di una relazione tecnica che risulta comunque utilizzabile.

Di seguito vengono esaminate le disposizioni suscettibili di determinare effetti finanziari.

## ONERI QUANTIFICATI DAL PROVVEDIMENTO

(milioni di euro)

	2010	2011	2012
<b>Art. 2 Trasferimento di magistrati</b>	2.934.953	2.574.329	2.574.329

## VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

### ARTICOLO 1

#### Disposizioni concernenti la magistratura onoraria

Le norme dispongono la proroga al 31 dicembre 2010 del termine entro il quale i magistrati onorari possono essere addetti al tribunale ordinario ed alla procura della Repubblica presso il tribunale ordinario.

Il termine è previsto dall'articolo 245 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51. Originariamente il termine era stato fissato in 5 anni, successivamente prorogato a 7 e a 9 anni<sup>[1]</sup> e, da ultimo, al 31 dicembre 2009<sup>[2]</sup>.

Si stabilisce, altresì, che i giudici onorari ed i vice procuratori onorari il cui mandato è scaduto il 31 dicembre 2009 e per i quali non è consentita un'ulteriore conferma<sup>[3]</sup>, sono prorogati nell'esercizio delle rispettive funzioni, a far data dal 1° gennaio 2010, fino alla riforma organica della magistratura onoraria e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2010.

Nel corso dell'esame presso la Commissione di merito, la norma è stata modificata<sup>[4]</sup> al fine di disporre analoga proroga in favore dei giudici di pace per i quali non sia consentita un'ulteriore conferma e il cui mandato scada entro il 31 dicembre 2010.

La relazione tecnica allegata al disegno di legge originario, con riferimento alla proroga dei giudici e vice procuratori onorari, afferma che la disposizione non comporta oneri in quanto nel bilancio annuale di previsione sono già allocate le risorse necessarie per la corresponsione dei compensi a tutti i componenti della magistratura onoraria attualmente in servizio.

La relazione illustrativa allegata all'emendamento del Governo 1.200, che ha disposto la proroga dei giudici di pace, afferma che le modifiche apportate non comportano nuovi o maggiori oneri, in quanto nei bilanci di previsione sono allocate le risorse necessarie per la corresponsione dei compensi alla magistratura onoraria.

Al riguardo, si prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica secondo cui le dotazioni di bilancio recano le disponibilità necessarie alla copertura integrale degli emolumenti da corrispondere ai magistrati onorari. Tali dotazioni sembrano quindi essere state determinate secondo il criterio delle politiche invariate dal momento che, in base alla legislazione previgente l'emanazione del decreto in esame, non sarebbe stato possibile disporre, in via amministrativa, la proroga dei giudici e vice procuratori onorari. Infatti l'articolo 245 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, prevedeva che gli stessi non potessero essere in ogni caso utilizzati a partire dal 31 dicembre 2009. Sul punto appare necessario un chiarimento da parte del Governo.

In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento alla proroga dei soli giudici onorari e vice procuratori onorari, la relazione tecnica afferma che le risorse finanziarie complessive necessarie alla corresponsione delle indennità ai magistrati onorari sono iscritte annualmente nel capitolo 1362 dello stato di previsione del Ministero della giustizia.

Tale capitolo reca per l'anno 2010 uno stanziamento di competenza di 137.351.034 euro, analogo a quello per l'anno 2009[5].

Con riferimento alla proroga dei giudici di pace il cui mandato scadrà entro il 31 dicembre 2010, la relazione illustrativa all'emendamento del Governo che ha introdotto la disposizione afferma che da tale disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, in quanto nel bilancio di previsione sono già allocate le risorse necessarie per la corresponsione dei compensi alla magistratura onoraria.

## **ARTICOLI 2 e 3**

### **Trasferimento d'ufficio dei magistrati a sedi disagiate**

Normativa previgente. La legge 4 maggio 1998, n. 133, disciplina, tra l'altro, gli incentivi attribuiti ai magistrati trasferiti o destinati d'ufficio a sedi disagiate. In particolare l'articolo 1 stabilisce che per trasferimento d'ufficio si intende ogni tramutamento dalla sede di servizio per il quale non sia stata proposta domanda dal magistrato[6] e che determini lo spostamento in una sede disagiata ad una distanza superiore ai 100 chilometri dalla sede ove il magistrato presta servizio. La sede disagiata è quella per cui risulti la mancata copertura dei posti messi a concorso nell'ultimo bando che abbia una quota di posti di organico vacanti non inferiore al 20 per cento. Il Consiglio superiore della magistratura (CSM) individua annualmente le sedi disagiate, in numero non superiore a sessanta ed indica tra le stesse le sedi a copertura immediata, in misura non superiore a dieci[7]. Alle sedi disagiate possono essere destinati d'ufficio magistrati provenienti da sedi non disagiate in numero non superiore a cento unità. Al magistrato trasferito d'ufficio compete, per quattro anni, a norma dell'articolo 2, una indennità mensile pari all'importo mensile dello stipendio tabellare previsto per il magistrato ordinario con 3 anni di

anzianità. Spetta altresì l'indennità di prima sistemazione, finalizzata a compensare i costi del mutamento di sede: tale indennità compete in misura pari a nove volte l'ammontare della indennità integrativa speciale in godimento.

**Le norme** stabiliscono che il Consiglio superiore della magistratura individui annualmente le sedi disagiate in numero non superiore a ottanta in luogo delle sessanta previste dalle norme previgenti (comma 1, lettera a), punto 1).

Si stabilisce, inoltre, che alle sedi disagiate possono essere destinati d'ufficio magistrati provenienti da sedi non disagiate in numero non superiore a centocinquanta unità in luogo delle cento previste dalle norme previgenti (comma 1, lettera a), punto 2).

Per l'attuazione delle disposizioni in esame è autorizzata la spesa di **2.934.953 euro per il 2010**, coperta mediante riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica<sup>[8]</sup> (articolo 2, comma 2, lettera a), e **di 2.574.329 euro a decorrere dal 2011** coperta mediante l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi 4 e 5 dell'articolo 4 (articolo 2, comma 2, lettera b).

L'articolo 3 definisce puntualmente la procedura da applicare per la copertura delle sedi disagiate rimaste vacanti per difetto di magistrati richiedenti. Una modifica inserita nel corso dell'esame in Commissione di merito ha stabilito che, nel caso di trasferimento d'ufficio in una sede disagiata che dista meno di 100 chilometri dalla sede ove il magistrato presta servizio, l'indennità di trasferimento prevista dall'articolo 2 della legge 4 maggio 1998, n. 133, è ridotta della metà.

**La relazione tecnica**, riferita all'articolo 2, quantifica gli oneri derivanti dall'adeguamento della indennità mensile prevista per il servizio prestato dal personale di magistratura nelle sedi disagiate. L'importo della indennità è determinato sulla base dello stipendio tabellare previsto per il magistrato ordinario con tre anni di anzianità, pari a 46.678,26 euro. L'onere è moltiplicato per cinquanta ossia per il numero di unità di personale aggiuntive da assegnare alle sedi disagiate. Pertanto l'onere, a decorrere dal 2010, risulta determinato in  $46.678,26 \times 50 = 2.333.913$ .

Per quanto concerne l'indennità di prima sistemazione, si suppone che la stessa venga erogata, nel primo anno, a 50 ulteriori unità di magistrati da assegnare alle sedi disagiate nella misura di 12.020,80 euro *una tantum*.

Il valore di 12.020,80 è pari a nove volte l'ammontare dell'indennità integrativa speciale corrisposta ad un magistrato ordinario dopo la prima valutazione di professionalità.

Per gli anni successivi al primo si suppone un *turn over* annuale di trasferimenti non superiore alle 20 unità. Pertanto l'onere per il 2010 è pari a  $12.020,80 \times 50 = \text{euro } 601.040,93$ <sup>[9]</sup>. A decorrere dal 2010 l'onere ammonta a euro  $12.020,80 \times 20$  (*turn over* annuo)= euro **240.415,97**<sup>[10]</sup>.

La somma dei due oneri determina la maggior spesa quantificata dalla relazione tecnica, pari a **2.934.952,93 per il 2010 e a 2.574.328,97 a decorrere dal 2011**.

**Nulla da osservare** al riguardo per quanto concerne i profili di quantificazione.

**In merito ai profili di copertura finanziaria**, si osserva che, per l'attuazione delle disposizioni dell'articolo 2, il comma 2 del medesimo articolo autorizza la spesa complessiva di 2.934.953 euro per l'anno 2010 e di 2.574.329 euro a decorrere dall'anno 2011. La copertura prevista per l'anno 2010 consiste in una riduzione di 2.934.953 euro dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica.

La copertura degli oneri di 2.574.329 euro a decorrere dall'anno 2011 è prevista mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 4, concernenti la modifica degli importi per i diritti di copia.

**Al riguardo**, si osserva che il capitolo 3075 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nel quale sono allocate le risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, reca per il corrente esercizio finanziario una disponibilità di competenza pari a 11,6 milioni di euro[11].

Appare pertanto opportuno acquisire una conferma da parte del Governo che le risorse del Fondo possono essere utilizzate per le finalità di cui alle disposizioni in esame senza pregiudicare la realizzazione degli altri interventi previsti a legislazione vigente a valere sul medesimo Fondo.

Per quanto concerne la copertura di euro 2.574.329 a decorrere dall'anno 2011, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 4, commi 4 e 5, del provvedimento, si rimanda alle considerazioni svolte con riferimento ai profili di quantificazione.

Da un punto di vista formale si rileva l'opportunità di integrare la formulazione della disposizione, esplicitando sia all'alinea dell'articolo 2, comma 2, sia alla lettera *b*) del medesimo comma, la dicitura "annui" con riferimento alla somma di euro 2.574.329 a decorrere dall'anno 2011.

### **ARTICOLI 3-ter e 3-quater**

#### **Funzioni dei magistrati capo degli uffici giudiziari e loro formazione**

**Le norme** stabiliscono che il magistrato capo dell'ufficio giudiziario deve assicurare la tempestiva adozione dei programmi per l'informatizzazione predisposti dal Ministero della giustizia per l'organizzazione dei servizi giudiziari ed è tenuto a comunicare, per via informatica, i dati relativi all'andamento di detta organizzazione al fine di monitorare la produttività dei servizi (articolo 3-ter).

Conseguentemente si prevede[12] che la Scuola superiore della magistratura provveda alla organizzazione di corsi di formazione per i magistrati giudicanti e requirenti che aspirano al conferimento degli incarichi direttivi di primo e di secondo grado (articolo 3-quater, comma 1).

Tali corsi sono mirati allo studio dei criteri di gestione delle organizzazioni complesse nonché all'acquisizione delle competenze riguardanti la conoscenza, l'applicazione e la gestione dei sistemi informatici e dei modelli di gestione delle risorse umane e materiali utilizzati dal Ministero della giustizia. Al termine del corso viene formulato un giudizio di idoneità al conferimento degli incarichi direttivi, con esclusivo riferimento alle capacità organizzative, che conserva la sua validità per 5 anni. Possono concorrere all'attribuzione degli incarichi direttivi, sia requirenti che giudicanti, sia di primo che di secondo grado, soltanto i magistrati che abbiano partecipato al corso di formazione (articolo 3-*quater*, comma 2).

**La relazione tecnica** non considera le norme, che sono state inserite nel corso dell'esame presso la Commissione di merito.

**La relazione illustrativa** allegata all'emendamento 3.0101 del Governo, che ha introdotto nel testo le norme in esame, rammenta che le norme in esame risultano tra quelle inserite nel disegno di legge di cui all'A.S. 1440. Dall'esame dell'atto in questione, di iniziativa governativa, si rileva che gli articoli 17 e 19 sono identici alle norme oggetto della presente scheda. **La relazione tecnica allegata all'A.S. 1440** non considera le norme dell'articolo 17, corrispondente all'articolo 3-*ter* del testo in esame. Con riferimento all'articolo 19, corrispondente all'articolo 3-*quater*, la relazione tecnica afferma che i corsi di formazioni per i magistrati in questione verranno organizzati nell'ambito dell'attività didattica della Scuola superiore della magistratura, senza nuovi oneri a carico dello Stato. La relazione illustrativa dopo aver, in sostanza, ribadito il contenuto delle norme, afferma che gli specifici corsi di formazione professionale verranno organizzati nell'ambito delle ordinarie risorse poste a disposizione della Scuola superiore della magistratura.

**Al riguardo** si osserva che le norme in esame prevedono l'organizzazione di ulteriori corsi di formazione da parte Scuola superiore della magistratura. Appare, pertanto, necessario che il Governo confermi che le attuali disponibilità di bilancio della Scuola consentano la realizzazione di questi ulteriori corsi.

**In merito ai profili di copertura finanziaria**, con riferimento all'articolo 3-*quater*, comma 2, cpv. art. 26-*bis*, si osserva che la relazione illustrativa allegata all'emendamento del Governo che ha introdotto la disposizione, precisa, come già ricordato, che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, dal momento che gli specifici corsi di formazione professionale verranno organizzati nell'ambito delle ordinarie risorse di bilancio poste a disposizione della Scuola della Magistratura.

Le relative risorse sono iscritte nel capitolo 1478 dello stato di previsione del Ministero della giustizia che, per l'anno 2010, reca uno stanziamento di competenza pari a 8,5 milioni di euro.

**Al riguardo**, considerato quanto sopra, si segnala l'opportunità di integrare la norma, prevedendo che all'attuazione delle disposizioni dell'articolo 3-*quater*, comma 2, si provveda mediante utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

## **ARTICOLO 4, commi da 1 a 3 ed 8**

### **Uso della tecnologia informatica nel processo civile e penale**

**Le norme** prevedono l'uso generalizzato della posta elettronica certificata per tutta una serie di notificazioni e comunicazioni di atti processuali.

A tal fine si demanda ad uno o più decreti[13] del Ministro della giustizia[14] l'individuazione delle “regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione” in attuazione dei principi previsti dal Codice dell'amministrazione digitale[15] (comma 1).

La novità di carattere sostanziale sembra essere l'estensione anche al settore penale della disciplina del processo telematico, che attualmente, tranne limitate sperimentazioni locali, è stato avviato solo in campo civile.

Si stabilisce altresì che, una volta emanati i decreti di cui al comma 1, tutte le comunicazioni e le notificazioni nel processo civile e penale dovranno essere effettuate mediante posta elettronica certificata[16]; nelle more continua ad applicarsi la disciplina vigente (comma 2).

Si dispone, altresì, una novella all'articolo 51 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112<sup>[17]</sup>, che ha previsto un'accelerazione delle notificazioni telematiche nel processo civile. La modifica si renderebbe necessaria, secondo la relazione illustrativa, per ovviare ad “alcune complessità procedurali dalle quali è derivata una sensibile dilatazione dei tempi di attuazione delle notifiche telematiche”.

Tale articolo ha disposto che, nell'ambito del processo civile, le notificazioni e le comunicazioni debbano essere effettuate esclusivamente per via telematica all'indirizzo e-mail fornito dal procuratore della parte processuale. Ha stabilito altresì che all'interno dell'albo degli avvocati debba essere indicato, per ogni professionista, il relativo indirizzo di posta elettronica.

Le modifiche proposte stabiliscono che, entro il 1° settembre 2010, il Ministro della giustizia accerti - con uno o più decreti di natura non regolamentare - la funzionalità dei servizi di comunicazione, individuando gli uffici giudiziari nei quali trovano applicazione le disposizioni sulle notificazioni e comunicazioni telematiche nel processo civile. A decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dei decreti da ultimo citati si applica la disciplina sulle comunicazioni e notificazioni telematiche (comma 3).

Si introducono, infine, una serie di modifiche al codice di rito civile, aventi natura di coordinamento, necessarie per consentire il completamento del processo di informatizzazione del processo civile. Si prevede, in primo luogo, l'obbligatoria indicazione, negli atti processuali, del codice fiscale di tutti i protagonisti del giudizio, da utilizzare come chiave primaria per la

loro identificazione da parte del sistema informatico. Si introduce poi, a regime, una modalità generalizzata di notifica degli atti processuali: il nuovo art. 149-bis c.p.c., introdotto dalla norma in esame, prevede il possibile ricorso alle procedure telematiche per l'esecuzione delle notificazioni. Se non è fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione potrà, infatti, eseguirsi a mezzo posta elettronica certificata, anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo (comma 8).

**La relazione tecnica** ribadisce che le norme recano misure urgenti per la digitalizzazione della giustizia, prevedendo il riordino e la semplificazione della disciplina delle comunicazioni e delle notificazioni tra gli uffici giudiziari e le parti del processo civile e penale mediante l'utilizzo di procedure telematiche, anche attraverso l'adozione della posta elettronica certificata.

Per quanto concerne gli aspetti finanziari, la relazione tecnica afferma che tutti gli uffici giudiziari risultano già dotati delle attrezzature e dei sistemi informatici necessari all'espletamento delle nuove procedure di comunicazione, introdotte dal provvedimento in esame. Da notizie recenti fornite dalla competente Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati risulta, infatti, che tutti gli uffici giudiziari dispongono attualmente di almeno due caselle di posta elettronica certificata. Gli interventi risulterebbero già finanziati nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio dell'amministrazione della giustizia (capitoli 1501 e 7203), compresi i necessari sviluppi di *software* sull'attuale infrastruttura, e non necessitano quindi di ulteriori

risorse

finanziarie.

La relazione tecnica assicura che l'entità delle risorse utilizzate per le comunicazioni e le notificazioni telematiche è tale da non pregiudicare l'espletamento delle ordinarie attività in materia di gestione del sistema informativo dell'amministrazione della giustizia. Il venir meno degli oneri connessi alle spese di notificazione (oneri per le trasferte degli ufficiali giudiziari e spese postali) consente, inoltre, di conseguire importanti risparmi a valere sulle spese di giustizia, allo stato non quantificati. Dai dati in possesso dell'amministrazione della giustizia risulta che, nell'ultimo anno di riferimento (2008), gli oneri a carico dello Stato per la notificazione in materia penale ammontano a complessivi 27 milioni di euro. La prevista adozione nel processo civile e penale della modalità di notificazione per via telematica determinerà un risparmio di spesa stimato prudenzialmente nell'ordine del 30 per cento. Va comunque considerato che i risparmi saranno conseguiti gradualmente in parallelo con l'attuazione della disciplina di dettaglio.

La relazione tecnica sembra in linea con quella allegata all'AS. 1440 e riferita all'articolo 24 che reca la delega al Governo in materia di riordino e disciplina delle comunicazioni e delle notificazioni del procedimento penale e di audizione dei testimoni a distanza. Detta relazione ipotizza un onere di 16,5 milioni di cui 10 già disponibili sui capitoli 1501 e 7203 destinati all'incremento della posta elettronica certificata. Gli stessi capitoli sono richiamati anche dalla relazione tecnica allegata alle norme di cui al presente decreto. Gli ulteriori 6,5 milioni appaiono dovuti agli adeguamenti che si rendono necessari per le previsioni recate dall'A.S. 1440 relative alle videoconferenze per l'audizioni di testimoni ed infatti la relazione tecnica rinvia allo stanziamento per la

realizzazione, evoluzione e messa in sicurezza delle infrastrutture ICT, dei sistemi informatici e della rete di telecomunicazioni della giustizia destinato a finanziare gli interventi di cui ai successivi articoli 27, 28 e 29.

**Nulla da osservare** al riguardo tenuto conto degli elementi forniti dalla relazione tecnica circa la sussistenza in bilancio di risorse finalizzate alla realizzazione di quanto necessario all'attuazione delle norme in esame.

**In merito ai profili di copertura finanziaria**, si osserva che la relazione tecnica afferma che gli interventi ivi previsti risultano già finanziati nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio del Ministero della giustizia (capitoli 1501 e 7203). Si tratta, in particolare, delle risorse destinate alla gestione e al funzionamento del sistema informativo, nonché al funzionamento e alla manutenzione delle attrezzature per la microfilmatura di atti (capitolo 1501, che reca uno stanziamento di competenza di 38,7 milioni di euro per l'anno 2010), e delle risorse per la gestione e il funzionamento del sistema informativo, nonché per il finanziamento del progetto intersetoriale "Rete unitaria della pubblica amministrazione", nonché dei progetti intersetoriali e di infrastruttura informatica e telematica ad esso connessi (capitolo 7203, che reca uno stanziamento di competenza pari a 21,9 milioni di euro per l'anno 2010).

## **ARTICOLO 4, commi da 4 a 6**

### **Rilascio di copie degli atti processuali**

**Le norme** sono volte ad incentivare l'utilizzo delle nuove tecnologie telematiche per la riproduzione di copia degli atti processuali e, conseguentemente, scoraggiano la richiesta di copie cartacee. In particolare, modificando l'art. 40 del TU spese di giustizia<sup>[18]</sup> viene stabilito che l'importo del diritto di copia rilasciata su supporto cartaceo sia fissato in misura superiore di almeno il 50 per cento rispetto al costo della copia rilasciata in formato elettronico (comma 4).

Gli importi dovuti per il diritto di copia e il diritto di certificato sono individuati, in virtù delle norme vigenti, con DPR sulla base dei costi del servizio e dei costi per l'incasso dei diritti.

Conseguentemente si provvede ad aumentare i diritti di copia del 50% e si stabilisce che i diritti sulle copie in formato elettronico sono calcolati in ragione del numero delle pagine, nella misura precedentemente fissata per le copie cartacee (comma 5).

La relazione illustrativa puntualizza che "l'attuale regolamentazione... è particolarmente penalizzante per chi richiede le copie in formato digitale in quanto è richiesto il pagamento del contributo in ragione della tipologia di supporto elettronico utilizzato e indipendentemente dal numero di pagine di cui si chiede la copia".

Il maggior gettito derivante dall'aumento dei diritti di copia previsto dai commi 4 e 5 è versato all'entrata, per la quota eccedente la copertura degli oneri recati dall'articolo 2, comma 2, lettera b), e successivamente riassegnato al Ministero della giustizia per il funzionamento e lo sviluppo del sistema informatico (comma 6).

**La relazione tecnica** afferma che le disposizioni sono volte a incentivare l'utilizzo delle nuove tecnologie anche per il rilascio delle copie. A tal fine è disposto l'aumento del 50 per cento dei diritti di copia su supporto cartaceo e la determinazione, nella misura fissata attualmente per le copie cartacee, dei diritti di copia su supporto informatico, in ragione delle pagine memorizzate. Al fine di determinare gli effetti sul gettito, la relazione evidenzia che attualmente il 90 per cento delle copie viene richiesto su supporto cartaceo, mentre il rimanente 10 per cento viene richiesto su supporto informatico e che il gettito complessivo annuo ammonta a 16 milioni di euro. La relazione ipotizza, altresì, che, in conseguenza delle norme in esame, il ricorso alle copie in formato elettronico sarà incentivato elevandosi al 40 per cento, corrispondente a un gettito di 6.400.000 euro per il quale non si prevede alcun incremento di introiti in quanto il relativo costo è fissato nella misura attualmente prevista per il supporto cartaceo. Sul restante 60 per cento delle copie, rilasciate su supporto cartaceo, corrispondente a un gettito di 9.600.000 euro, è previsto un aumento del costo del 50 per cento delle misure attuali; il maggior gettito risulterà, di conseguenza, pari a 4.800.000 euro all'anno.

Si prevede, altresì, che tale maggior gettito possa essere riassegnato, al netto della copertura degli oneri recati dall'articolo 2, al bilancio di spesa del Ministero della giustizia per finanziare ulteriori progetti di implementazione informatica, il cui sviluppo consente di migliorare l'efficienza del sistema giudiziario.

**Al riguardo** si rileva che la mancata richiesta, da parte dell'utenza, di copie degli atti in formato elettronico sembra sostanzialmente dovuta ai costi previsti in base alla legislazione vigente per il rilascio di documentazione su compact disc.

L'allegato 8 al citato Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115[19] stabilisce, infatti, che per ogni compact disc debbano essere versati 295,16 euro anche nel caso in cui l'atto copiato consista di un'unica pagina[20].

Le modifiche disposte, eliminando tale distorsione, si prestano ad incentivare l'uso delle copie in formato elettronico in modo ancor più massiccio di quello ipotizzato dalla relazione tecnica. Peraltro, ai fini della stima del maggior gettito valutato dalla relazione tecnica, non è considerata la possibile diminuzione di entrate conseguente l'applicazione dei nuovi criteri proposti per la determinazione del costo da sostenere per il rilascio di copie in formato elettronico basato sul numero delle pagine dell'atto. In caso di atti con numero di pagine non elevato i nuovi criteri di

tariffazione adottati sono infatti suscettibili di determinare una diminuzione delle entrate. Pertanto sembrerebbe opportuno, per motivi prudenziali, che la stima del maggior gettito sia contabilizzata solo a consuntivo e non utilizzata, seppur parzialmente, a copertura di spese certe e non comprimibili quali quelle di cui all'articolo 2. Sul punto appare opportuno acquisire l'avviso del Governo.

**In merito ai profili di copertura finanziaria**, in relazione alle disposizioni di cui al comma 6, occorre acquisire l'avviso del Governo in ordine all'opportunità di fare riferimento, nella formulazione del testo, al bilancio “dello Stato” per il versamento del maggior gettito derivante dall'aumento dei diritti di cui ai commi 4 e 5 del medesimo articolo 4.

#### **ARTICOLO 4, comma 7**

##### **Convenzioni tra Ministero della giustizia e Consip SPA per la digitalizzazione della amministrazione**

La norma prevede che il Ministero della giustizia si possa avvalere della Consip S.p.a.<sup>[21]</sup> per la realizzazione delle innovazioni tecnologiche previste dal programma di digitalizzazione dell'amministrazione della giustizia; a tal fine sono previste apposite convenzioni tra il Ministero e la stessa Consip senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato (comma 7).

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme ed afferma che la stipula delle apposite convenzioni, non comporta nuovi riflessi negativi a carico del bilancio dello Stato, potendosi fronteggiare i relativi oneri con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, per quanto concerne i profili di quantificazione, stante l'onerosità evidenziata dalla relazione tecnica, è opportuno che il Governo fornisca elementi conoscitivi concernenti l'ipotizzabile onere derivante dalla norma, individuando altresì le risorse con le quali farvi fronte, al fine di non determinare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

#### **ARTICOLO 4, comma 9**

##### **Pagamenti di spese inerenti la giustizia con modalità telematiche**

La norma prevede che il Ministero della giustizia possa avvalersi, senza oneri per il bilancio dello Stato, di intermediari abilitati per rendere possibile, da parte di privati, tutta una serie di pagamenti con modalità telematiche<sup>[22]</sup>.

Si tratta del pagamento di spese di giustizia previste dal DPR 115/2002 come contributo unificato, diritti di copia e di certificato, spettanze degli ufficiali giudiziari, somme per recupero del gratuito patrocinio, delle spese processuali, di mantenimento (dei detenuti), delle pene pecuniarie e delle sanzioni amministrative pecuniarie.

Gli intermediari, una volta ricevuto il versamento, lo riversano alla tesoreria dello Stato, registrando in apposito sistema informatico i pagamenti eseguiti e la relativa causale, la corrispondenza di ciascun pagamento, i capitoli e gli articoli d'entrata. Il Ministero della giustizia è, pertanto, autorizzato a stipulare, apposite convenzioni a seguito di procedura di gara ad evidenza pubblica per la fornitura dei servizi e delle infrastrutture senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato (comma 9).

**La relazione tecnica** esclude l'insorgenza di nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato connessi all'allestimento e al funzionamento delle necessarie strumentazioni tecnico-informatiche presso le cancellerie degli uffici giudiziari, in quanto gli stessi saranno a carico dei soggetti preposti all'erogazione del servizio di pagamento telematico, previa stipula di un'apposita convenzione, il cui modello verrà redatto di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La disposizione dovrebbe determinare un minor costo per l'amministrazione, allo stato non quantificabile, rispetto ai costi attuali connessi all'affidamento del servizio agli intermediari abilitati, che, per la sola riscossione del contributo unificato di iscrizione a ruolo (euro 252.000.000), ammontano a circa 7.000.000 di euro con un aggio fissato al 2,8 per cento del riscosso[23].

**Nulla da osservare** nel presupposto che la nuova convenzione che sarà stipulata con gli intermediari abilitati all'effettuazione dei pagamenti delle spese di giustizia con modalità telematica comporti oneri pari o inferiori a quelli attualmente sostenuti per la riscossione dei medesimi pagamenti.

**In merito ai profili di copertura finanziaria**, appare opportuno acquisire una conferma da parte del Governo che gli oneri relativi all'allestimento e al funzionamento delle necessarie strumentazioni tecnico-informatiche presso le cancellerie degli uffici giudiziari saranno a carico dei soggetti preposti all'erogazione del servizio di pagamento telematico, previa stipula di un'apposita convenzione, così come affermato dalla relazione tecnica. Andrebbe quindi valutata l'opportunità di integrare la disposizione, nel senso di esplicitare che nella convenzione di cui sopra venga stabilito che gli oneri derivanti dall'allestimento e dal funzionamento delle necessarie strumentazioni tecniche e informatiche - presso le cancellerie degli uffici giudiziari - sono a carico degli intermediari abilitati;

- sempre con riferimento al comma 9, da un punto di vista formale, si rileva l'opportunità di sostituire la formulazione delle due clausole di invarianza finanziaria nel senso di fare riferimento all'assenza di nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

## **ARTICOLO 4, comma 10**

### **Raccolta di dati statistici**

**La norma** autorizza il Ministro della giustizia ad adottare un regolamento che disciplini la tipologia e le modalità di estrazione, raccolta e trasmissione dei dati statistici dell'amministrazione all'archivio informatico centralizzato esistente senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

**La relazione tecnica** non considera la norma.

**Al riguardo** appare opportuno che il Governo provveda a fornire gli elementi informativi necessari per verificare che le attività in oggetto possano essere effettivamente realizzate senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato. Ciò anche in considerazione di quanto previsto, in materia di clausole di neutralità finanziaria, dalla legge di contabilità e finanza pubblica n. 196/2009.

## **ARTICOLO 4, comma 11**

### **Spese per la gestione dei sistemi informatici del Ministero della giustizia**

**La norma** stabilisce chespesse continuative relative alla gestione dei sistemi informatici del Ministero della giustizia, derivanti dall'adesione a contratti quadro stipulati dal CNIPA, devono considerarsi come necessarie, ai sensi dell'articolo 34, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Detta norma consente di assumere impegni estesi a carico degli esercizi successivi nei limiti delle risorse stanziate nel bilancio pluriennale, ove ciò sia indispensabile per assicurare la continuità dei servizi, e quando si tratti di spese continuative e ricorrenti, se l'amministrazione ne riconosca la necessità o la convenienza.

**La relazione tecnica** non considera la norma.

**Nulla da osservare** al riguardo.

## **ARTICOLO 4-bis**

### **Personale degli uffici giudiziari**

**La norma** proroga dal 2010 al 31 dicembre 2012 il termine entro il quale, per sopperire alle gravi carenze di personale degli uffici giudiziari, è consentito<sup>[24]</sup> al Ministero della giustizia di

ricorrere alle procedure di mobilità, anche intercompartimentale. In base alle norme vigenti le procedure di mobilità in questione sono attivate, ove possibile, a seguito di accordi stipulati a norma dell'articolo, 3 comma 124, della legge n. 244/2007.

L'articolo 3, comma 124 citato prevede che la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato possono autorizzare la stipulazione di accordi di mobilità, anche intercompartimentale, intesi alla ricollocazione del personale presso uffici che presentino consistenti vacanze di organico. L'autorizzazione è concessa in base alla verifica della compatibilità e coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica delle richieste di autorizzazione a nuove assunzioni presentate dalle amministrazioni. Gli accordi, a norma del comma 125, 124 definiscono modalità e criteri dei trasferimenti, nonché eventuali percorsi di formazione, da attuare nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, nel rispetto delle vigenti normative, anche contrattuali.

**La relazione tecnica** non considera la norma, introdotta nel corso dell'esame presso la Commissione di merito.

**La relazione illustrativa** allegata alla proposta emendativa 4 del Governo che ha introdotto la disposizione<sup>[25]</sup>, afferma che dall'emendamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, in quanto nei bilanci annuali di previsione sono già allocate le risorse necessarie per la corresponsione dei compensi al personale proveniente da altre amministrazioni.

**Al riguardo** appare opportuno un chiarimento circa l'esistenza nei bilanci annuali di previsione delle risorse necessarie per la corresponsione dei compensi al personale proveniente da altre amministrazioni. Si osserva infatti che, secondo una consolidata prassi in materia di spese di personale, gli stanziamenti sono disposti annualmente sulla base delle consistenze effettive di personale, considerando le assunzioni autorizzate e le progressioni di carriera ed i miglioramenti economici già previsti. L'indicazione recata dalla relazione illustrativa sembra invece prefigurare che gli stanziamenti possano essere dimensionati anche in relazione a oneri di personale non previsti dalla legislazione vigente (criterio indicato dalla legislazione contabile) né riconducibili a prassi già realizzate in via amministrativa.

In proposito andrebbero acquisiti chiarimenti, evidenziando altresì le risorse disponibili ai predetti fini.

---

[1] Per effetto dell'articolo 18 del decreto legge 30 dicembre 2005, n. 273 recante la definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti.

[2] Dall'articolo 1 del decreto legge 30 maggio 2008, n. 95.

[3] Secondo quanto previsto dall'articolo 42-quinquies, comma 1, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

[4] Con l'approvazione dell'emendamento 1.200 del Governo.

[5] Per l'anno 2009 è stato disposto – per il predetto capitolo 1362 – uno stanziamento iniziale di competenza di 130 milioni di euro ed uno stanziamento definitivo di 146,5 milioni di euro.

[6] Ancorché egli abbia manifestato il consenso o la disponibilità.

[7] Individuate tra quelle rimaste vacanti per difetto di aspiranti dopo due successive pubblicazioni.

[8] Di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282.

[9] Si indica come risultato il valore indicato nella relazione tecnica. Il risultato corretto derivante dalla moltiplicazione dei parametri indicati è pari a 601.040 euro e differisce di soli 7 centesimi di euro dal dato fornito dalla relazione tecnica.

[10] Si indica come risultato il valore indicato nella relazione tecnica. Il risultato corretto derivante dalla moltiplicazione dei parametri indicati è pari a 240.416 euro e differisce di soli 3 centesimi di euro dal dato fornito dalla relazione tecnica.

[11] Come da interrogazione effettuata in data 13 gennaio 2010 alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato. Da tale interrogazione risultano inoltre accantonate risorse per nuove leggi, che sembrano includere anche gli effetti finanziari del presente provvedimento.

[12] Modificando l'articolo 2 del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, che concerne l'istituzione della Scuola superiore della magistratura, nonché disposizioni in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 25 luglio 2005, n. 150.

[13] Il termine per l'emanazione dei decreti è di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione; fino alla loro adozione si continueranno ad applicare le vigenti norme tecniche del processo civile telematico.

[14] Da adottarsi di concerto col Ministro per la P.A. e l'innovazione e sentiti il Garante della privacy ed il CNIPA (Centro per l'informatica nella pubblica amministrazione).

[15] Di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

[16] In applicazione delle regole tecniche che saranno introdotte dai D.M. giustizia di cui al comma 1, delle disposizioni del citato Codice dell'amministrazione digitale (decreto legislativo n. 82/2005) e delle norme regolamentari del DPR 11 febbraio 2005, n. 68, contenente disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata.

[17] Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.

[18] Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

[19] La cui Abrogato dalle norme in esame.

[20] Si tenga presente che per ottenere la copia cartaceo di 4800 pagine sarebbe necessario versare una cifra inferiore pari a 291,46 euro.

[21] Consip è una società per azioni del Ministero dell'economia e delle finanze, che ne è l'azionista unico, ed opera secondo i suoi indirizzi strategici, lavorando al servizio esclusivo delle pubbliche amministrazioni. La missione di Consip è gestire e sviluppare i sistemi informativi del Ministero fornendo consulenza mirata all'introduzione dell'informatica nella pubblica amministrazione. Inoltre, gestisce il Programma per la razionalizzazione degli acquisti nella P.A.

[22] Carte di debito, di credito, o prepagate o con altra moneta elettronica disponibile sui circuiti bancari e postali.

[23] Fonte Agenzia delle entrate - anno 2008.

[24] A norma dell'articolo 3, comma 128 della legge n. 244/2007.

[25] Articolo aggiuntivo del Governo 4.05